

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 17

presentata dai Consiglieri regionali
DERIU - CORRIAS - FUNDONI - PIANO - PILURZU - PISCEDDA - SOLINAS - SORU - SPANO

il 15 maggio 2024

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge vuole rendere maggiormente organico il sistema di assistenza indiretta determinata dalla legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero), nell'ottica di un più efficace accesso ai rimborsi e alle anticipazioni per coloro che, trovandosi nella necessità di ricevere prestazioni sanitarie fuori dall'Isola, vengono costretti ad affrontare importanti spese, che risulterebbero spesso insostenibili in assenza di suddetta assistenza.

La crescente specializzazione delle cure, connessa allo spopolamento delle zone interne, favorisce il fenomeno della mobilità sanitaria passiva, sia all'interno che all'esterno della Regione.

Il contesto risultante da questa analisi richiede una maggiore attenzione a quelle migliaia di persone che, ogni anno, sono costrette a spostarsi dal proprio territorio per ricevere cure altrimenti non disponibili nella propria provincia e, nel 2 per cento dei casi, indisponibili nell'intera Regione.

La legge n. 26 del 1991 risponde ancora oggi alle necessità principali derivanti dall'assistenza indiretta; tuttavia, l'urgenza anche economica di chi lascia l'Isola per motivi di salute, o comunque si trovi distante da casa, non corrisponde ai tempi di erogazione dei rimborsi e delle anticipazioni previste dalla legge e dalla sua applicazione.

Nello specifico, la seguente proposta di modifica di legge si estrinseca, innanzitutto, in un aumento percentuale del contributo concedibile dall'azienda sanitaria di competenza, citato all'articolo 11, comma 1, che passerebbe dal 70 per cento al 100 per cento dell'importo.

Secondariamente, operando sullo stesso articolo si propone l'introduzione di un terzo comma, il quale, non potendo operare in termini di velocizzazione dell'iter burocratico necessario alla presentazione delle domande di autorizzazione, mira ad incidere sulla contrazione dei tempi di erogazione delle anticipazioni e dei rimborsi, prevedendo, in aggiunta, la possibilità di ricevere a seguito di even-

tuali convenzioni stipulate appositamente con istituti bancari, un titolo di credito (voucher) ottenibile entro 72 ore dall'approvazione della domanda.

Come necessaria conseguenza di quanto appena esposto, all'articolo 13 (Deroghe in caso di necessità ed urgenza), si propone l'introduzione del comma 1 bis, il quale prevede che in casi di comprovata urgenza sia data la possibilità al richiedente di ottenere il rimborso delle spese sanitarie e di viaggio sostenute anche in assenza dell'autorizzazione citata all'articolo 10 della legge. Inoltre, al comma 4 dell'articolo 13, i tempi necessari all'erogazione delle somme di cui in precedenza passano da 60 a 15 giorni.

Infine, per quanto attiene alla "Copertura spese per il trasporto della salma" citata all'articolo 26 comma 1, si propone, sulla scorta dei principi finora enunciati, una modifica in senso ancora una volta estensivo, prevedendo che sia la Regione a sostenere specificamente le spese in questione e non unicamente ad erogare un contributo.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Modifiche e integrazioni all'articolo 11
della legge regionale n. 26 del 1991
(Anticipazioni)

1. All'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 1991, n. 26 (Prestazioni di assistenza indiretta nel territorio nazionale e all'estero) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. L'Azienda socio-sanitaria locale e la Regione concedono, ciascuna per i contributi di propria competenza, anticipazioni sui rimborsi delle spese sanitarie sul contributo per le spese di viaggio, ciascuna nella misura del 100 per cento dell'ammontare certo o presunto al momento dell'approvazione della domanda di autorizzazione, computato attraverso la documentazione allegata alla stessa.";
- b) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il contributo viene erogato entro quindici giorni dall'approvazione della domanda, in forma di accredito bancario, o reso disponibile entro 72 ore in forma di voucher presentabile presso istituti bancari eventualmente convenzionati."

Art. 2

Modifiche e integrazioni all'articolo 13
della legge regionale n. 26 del 1991
(Deroghe in caso di necessità ed urgenza)

1. 1. All'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 1991 Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 26 del 1991 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Ove si verificano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, è prevista la possibilità di richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute e delle spese di viaggio sostenute.";
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. L'Azienda sanitaria locale provvede all'erogazione delle somme nei successivi quindici giorni."

Art. 3

Modifiche all'articolo 26
della legge regionale n. 26 del 1991
(Copertura spese per il trasporto della salma)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 26 del 1991 la frase "la Regione eroga un contributo per le spese di trasporto della salma" è sostituita dalla seguente: "la Regione sostiene le spese di trasporto della salma".

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto ai medesimi si fa fronte nei limiti delle risorse già iscritte in bilancio per tali finalità in conto della missione 13, programma 02, titolo 1, capitolo SC05.0128.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).